



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 52 – 03 FEBBRAIO 2025

Riunione del 29/1/2025

24.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO DANIELE CIPRIANI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Antonio Amato Presidente f.f.
- Avv. Antonio Mennuni Componente
- Avv. Andrea Ordine Componente

In relazione al procedimento incardinato dalla Procura Federale nei confronti di

CIPRIANI DANIELE per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per essersi impossessato indebitamente dei numeri di telefono dei genitori di tesserati della società, estrapolandoli da un gruppo WhatsApp societario dal quale era stato escluso, per creare una nuova chat WhatsApp con l'intento di propagandare l'iscrizione presso un altro sodalizio

OSSERVA

Con esposto del 27/8/2024, il Presidente p.t. della ASD New Volley Ruvo, denunciava all'Ufficio della Procura Federale FIPAV il contegno antiregolamentare del tesserato Daniele Cipriani, il quale, nella qualità di ex allenatore del sodalizio, al termine del rapporto intercorso con la Società sportiva denunciante, si sarebbe impossessato indebitamente dei numeri di telefono dei genitori di tesserati New Volley Ruvo, estrapolandoli da un gruppo WhatsApp societario dal quale era stato escluso, al fine di creare una nuova chat WhatsApp con l'intento di propagandare l'iscrizione delle atlete (*i.e.* figlie dei genitori destinatari della chat virtuale) presso un altro sodalizio.

Con nota dell'8/10/2024 l'esponente, facendo seguito alla richiesta formulata dalla Procura Federale, trasmetteva un'integrazione dell'esposto iniziale, allegando un file audio comprovante la condotta tenuta, in violazione della normativa federale, da parte del sig. Cipriani.

Esaurita la fase di indagine, la Procura Federale notificava all'odierno prevenuto atto di conclusione delle indagini comunicando l'intenzione di procedere al deferimento dello stesso.



Durante la fase delle indagini, il sig. Cipriani non esercitava i propri diritti di difesa, né contestava in alcun modo le accuse mosse nei propri confronti e successivamente lo stesso veniva deferito dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 18/12/2024.

In tale occasione, alla presenza del solo Sostituto Procuratore Federale, il Tribunale differiva l'udienza al giorno 29/1/2025 dandone espressa comunicazione all'incolpato anche a mezzo raccomandata a.r. ritualmente ricevuta.

Alla predetta udienza, si collegava il Sostituto Procuratore Federale, avv. Marco Rossini, mentre nessuno compariva per l'incolpato.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare del sig. Cipriani, chiedeva applicarsi a carico dello stesso la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento sono provate e la condotta contestata all'incolpato è stata assunta in violazione delle norme federali legittimando l'applicazione di idonea sanzione.

Ed invero la rappresentazione degli eventi evidenziata in sede di denuncia da parte della Società ASD New Volley Ruvo non solo non è stata oggetto di contestazione da parte del sig. Cipriani - il quale si è totalmente disinteressato del procedimento disciplinare a proprio carico non formulando difesa alcuna né dinanzi gli Organi della Procura federale né dinanzi questo Collegio -, ma ha altresì trovato riscontro nel compendio probatorio acquisito in fase di indagine da parte della Procura.

L'istruttoria ha, infatti, dimostrato come il tesserato Cipriani abbia posto in essere la condotta contestata di cui al capo di incolpazione contravvenendo, dunque, alla normativa dettata *in subiecta materia* dal Codice Etico FIPAV, dal Codice di Comportamento Sportivo CONI, dallo Statuto FIPAV, dal R.A.T. FIPAV nonché dal Regolamento Giurisdizionale FIPAV,

La condotta del sig. Cipriani assume senza dubbio rilievo disciplinare e merita adeguata sanzione nella misura determinata nel dispositivo.



PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare il sig. Daniele Cipriani con la sospensione dall'esercizio di ogni attività federale per la durata di mesi due.

Roma, 03 febbraio 2025.

Il Presidente f.f.

Avv. Antonio Amato

Affissione all'Albo 03 febbraio 2025